



15408/16

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Banca
Collocazione
prestito
obbligazionario
Interessi
convenzionali.
Applicabilità
della disposizioni
del codice del
consumo.
Clausola che
attribuisce la
facoltà di
sospenderne il
pagamento in caso
di default
dell'emittente.

Composta da:

- Dott. Aniello Nappi - Presidente -
- Dott. Maria Cristina Giancola - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Maria Acierno - Consigliere -
- Dott. Loredana Nazzicone - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 7694/11

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Cron. 15408

Adriano Leo, elettivamente domiciliato in Roma, piazza
Acilia 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Funari,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Angelo
Dolmetta, Ercole Romano e Pietro Canzi per delega in
calce al ricorso;

Rep. C.I.
Ud. 11/03/16

- ricorrente -

nei confronti di

Mediobanca - Banca di credito finanziario,
elettivamente domiciliata in Roma, via Lisbona 3,
presso lo studio dell'avv. Floriano d'Alessandro, che
la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Carlo
d'Urso, per procura speciale a margine del

2016

563

Brogi



controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.2259/10 della Corte d'appello di Milano, emessa in data 26 maggio 2010 e depositata il 16 agosto 2010, R.G. n. 2985/07;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso, rigetto dei restanti motivi;

Rilevato che:

1. Adriano Leo ha convenuto davanti al Tribunale di Milano Unicredit Banca s.p.a., Unicredit Private Banking s.p.a. nonché Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a. per ottenere la loro condanna, solidale o alternativa, al pagamento degli interessi sul prestito obbligazionario al tasso convenzionale del 6.40% annuo, con capitalizzazione annuale dal 18 dicembre 1998 e maggiorazione degli interessi anatocistici.
2. L'attore ha dedotto di aver acquistato, in data 27 aprile 1998, presso il Credito Italiano s.p.a. - Agenzia di piazza San Babila (oggi Unicredit Banca s.p.a.), obbligazioni per un valore complessivo di 50.000.000 di lire, in adesione all'offerta al pubblico effettuata da Mediobanca del prestito obbligazionario "Mediobanca 6.40% 1998-2008 Russia a capitale garantito". Nel

Brogi



settembre dello stesso anno Mediobanca, mediante avviso pubblicato su il Sole 24 ore il 16 settembre, aveva comunicato agli obbligazionisti di volersi avvalere della clausola 5 del Regolamento sul prestito e quindi di cessare la corresponsione degli interessi essendo emerso che la Russia versava in condizioni di default in relazione al suo debito estero.

3. Si è costituita Unicredit Banca s.p.a. e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione essendo stata trasferita la posizione relativa al prestito obbligazionario a Unicredit Private Banking s.p.a. Ha eccepito altresì l'improcedibilità della domanda introdotta con rito ordinario anziché con il cd. rito societario di cui al d.lgs. n. 5/2003 applicabile alla materia finanziaria.
4. Si è costituita Mediobanca s.p.a. e ha chiesto il rigetto della domanda.
5. Con ordinanza di mutamento del rito del 4 novembre 2005 la causa è stata cancellata dal ruolo. E' stata quindi riassunta con citazione notificata anche a Unicredit Private Banking s.p.a. che si è costituita dichiarandosi successore della Unicredit Banca s.p.a.
6. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2831/2007, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Unicredit Banca s.p.a. e ha respinto la domanda proposta nei confronti

Broggi



di Unicredit Private Banking s.p.a. nonché di Mediobanca Banca di Credito finanziario s.p.a.

7. La Corte di appello ha respinto il gravame proposto da Adriano Leo con il quale l'appellante ha sostenuto la piena ritualità e la fondatezza della eccezione di nullità o invalidità della clausola relativa alla sospensione unilaterale del pagamento degli interessi pattuiti. Ha ritenuto la Corte di appello la fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla modifica delle originarie domande a seguito della riassunzione della causa dopo il cambiamento di rito con citazione anziché con la memoria di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 5/2003. Ha in ogni caso affermato la derogabilità della pattuizione relativa agli interessi perché prevista dalla legge e attuabile dall'autonomia negoziale in materia di diritti disponibili.

8. Ricorre per cassazione Adriano Leo che si affida a cinque motivi di ricorso illustrati da memoria difensiva.

9. Si difende con controricorso Mediobanca.

Ritenuto che

10. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1, quarto e quinto comma, 2, 4, 6 e 7 del decreto legislativo n. 5/2003 e, per il richiamo di cui all'art. 1, comma 4, delle norme sulla riassunzione del processo secondo le norme

Bnsf



di cui al codice di procedura civile.

11. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1421 cod. civ. e dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo).
12. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Il ricorrente lamenta infatti che la Corte, confermando quanto già affermato dal Tribunale, abbia ritenuto che la citazione in riassunzione notificata alle controparti dovesse valere come memoria ex art. 6 del d.lgs. n. 5 del 2003 e che, conseguentemente, fosse da considerare tardiva la deduzione di nuovi profili di nullità della clausola di cui all'art. 5 comma 3 del regolamento del prestito obbligazionario prospettata dal ricorrente nella seconda memoria difensiva di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 5/2013.
13. Il motivo è fondato in quanto, come la Corte di appello ha rilevato, già nei precedenti atti il ricorrente aveva eccepito la nullità della clausola in questione. La possibilità di decadere dalla eccezione per aver prospettato nuovi profili di nullità relativi alla stessa clausola contrattuale non sussiste alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezioni unite n. 26242 del 12 dicembre 2014) secondo cui il giudice davanti al quale sia stata dedotta (o eccepita) una nullità

Bmz



contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di cause di nullità diverse da quelle prospettate dalla parte perché l'accertamento della nullità afferisce a un diritto autodeterminato e ciò comporta che un eventuale profilo diverso di nullità, indipendentemente dalla sua specifica deduzione, deve poter essere comunque esaminato.

14. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1282 c.c.
15. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1469 bis, ter e quinquies, cod. civ., come trasfusi negli artt. 33-34 e 36 del d.lgs n. 206/2015 (codice del consumo). Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
16. Il ricorrente ripropone con questi due motivi la prospettazione di nullità della citata clausola regolamentare sia perché contraria al disposto dell'art. 1282 del codice civile, sia perché rientrante nel concetto di vessatorietà di cui alle disposizioni indicate dal codice del consumo.
17. Mentre il primo profilo è stato correttamente ritenuto infondato dalla Corte di appello, ribadendo che le norme invocate dal ricorrente prevedono la derogabilità al principio generale di produzione degli interessi in favore dei

Brosp



crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, il secondo profilo appare fondato perché vertendosi in una ipotesi di clausola predisposta unilateralmente e che palesemente penalizza la posizione contrattuale del risparmiatore-investitore la Corte di appello avrebbe dovuto verificare che tale clausola fosse stata negoziata separatamente ed effettivamente tra le parti. La Corte di appello sul punto si è limitata ad affermare che per l'alea implicita in un contratto come quello in oggetto, che garantiva al risparmiatore - investitore un saggio di interesse pacificamente superiore al tasso legale e a quello delle obbligazioni emesse da società o enti di indiscussa solidità, non fosse possibile ipotizzare alcuno squilibrio fra le posizioni dei contraenti derivante dalla sola riserva di non corrispondere gli interessi nell'ipotesi di verifica di determinati eventi preventivamente descritti anche con riguardo alle fonti deputate ad acclararne la verifica. Si tratta di una motivazione del tutto apodittica che non consente di verificare non solo la reale volontà delle parti ma anche la capacità di tale clausola di alterare significativamente il sinallagma contrattuale a favore della parte predisponente. Nessuna attenzione è stata infatti riservata all'entità del maggior saggio di interesse corrisposto dalla

Broggi



banca a fronte del suo profitto imprenditoriale connesso al regolare andamento del titolo. Così come nessuna attenzione è stata accordata al funzionamento della clausola e alle conseguenze in caso di default dell'emittente. In particolare a fronte di una clausola che attribuisce, in questa ipotesi, l'unilaterale potestà di sospendere l'erogazione degli interessi andava verificata l'esistenza di un eventuale meccanismo di riduzione degli stessi e/o di facoltizzazione del risparmiatore al rimborso anticipato del capitale.

18. Con il quinto motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia (esercizio della facoltà di cui alla clausola n. 5 del regolamento come in concreto effettuato da Mediobanca s.p.a.). Secondo il ricorrente la Corte di appello non avrebbe considerato la sua contestazione circa la non applicabilità in concreto della clausola non essendo stati esercitati i diritti che ne derivavano in presenza della condizione della pubblicazione della notizia del default dell'emittente su almeno due delle fonti di primaria informazione previste dalla clausola stessa. Inoltre la Corte di appello non avrebbe considerato la illegittimità della cessazione del pagamento degli interessi dalla data di inutile decorrenza del periodo di tolleranza senza che tale data

Broggi



fosse stata precisata.

19. Il motivo deve ritenersi assorbito dall'accoglimento dei precedenti.

20. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione deciderà sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

~~14~~ marzo 2016.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Aniello Nappi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola

Depositato in Cancelleria

il 26 LUG 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola